

Dipartimento sicurezza
Servizio Polizia Locale

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Codice CIG n. 9497979C36

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

CAPO I **REGOLAMENTAZIONE, DISCIPLINA E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

ART. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato Speciale concerne l'appalto, per la fornitura di capi di vestiario, calzature ed accessori per il personale della Polizia Locale.

La merce da fornire dovrà possedere tutti i requisiti stabiliti dalle vigenti norme in materia e dovrà essere conforme a quanto indicato al Capo III – Caratteristiche tecniche e quantità - del presente C.S.A.

ART. 2 – Durata dell'appalto

La durata dell'appalto decorre dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro fino al 31.12.2024 o, alternativamente, fino all'esaurimento in termini di singoli ordinativi dell'importo di €. 737.704,91 oltre Iva (in tal caso l'accordo quadro si risolve prima del 31.12.2024).

La P.A. si riserva di procedere ad affidamento anticipato del servizio per motivi d'urgenza. In tal caso, la durata dell'accordo decorrerà dalla data di inizio attività risultante dalla comunicazione e/o dal verbale.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del contratto.

Qualora nel periodo di cui al precedente comma 1 non sia commissionata alcuna fornitura all'Appaltatore, ovvero sia commissionata solo parte di essa, lo stesso non avrà diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione, così come se non venisse esaurito l'importo di cui al successivo articolo 3.

ART. 3 – Ammontare dell'appalto

Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro è di €. 737.704,91 oltre IVA, per una durata che decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino al 31.12.2024 o, alternativamente, fino all'esaurimento in termini di singoli ordinativi del predetto importo (in tal caso l'accordo quadro si risolve prima del 31.12.2024).

L'Accordo Quadro prevede la possibilità per il Committente di procedere ad ordinativi dei capi di Vestiario indicati nel presente Capitolato Speciale di Appalto, in base alle esigenze dello stesso, nei modi e secondo le modalità previste nel Capitolato.

Il concorrente dovrà, nell'offerta economica, indicare il ribasso percentuale unico, approssimato alla terza cifra decimale, da applicare sui prezzi unitari dei capi di vestiario, calzature ed accessori, indicati nell'allegata Tabella Elenco prezzi.

I costi così individuati (quelli indicati in Tabella decurtati dal ribasso offerto), saranno quelli validi per tutta la durata dell'Accordo Quadro e costituiranno la base per il calcolo degli ordinativi effettuati dalla Stazione Appaltante all'aggiudicatario.

L'Aggiudicazione sarà effettuata per il valore complessivo dell'Accordo Quadro, fermo restando che tale valore rappresenta un limite massimo per l'affidamento, e l'Amministrazione Aggiudicatrice non ha alcun obbligo qualora l'importo complessivo degli ordinativi al 31.12.2024 risultasse inferiore al valore stimato complessivo di €. 737.704,91 oltre Iva.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs 81/08, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI.

ART. 4 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto (minor prezzo)

La gara sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del Codice, a favore del concorrente che avrà offerto il massimo ribasso, trattandosi di fornitura standardizzata.

L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida purché considerata congrua e conveniente.

Ove la gara vada deserta al primo esperimento, essa verrà nuovamente esperita con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, e verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 5 – Stipula del contratto

L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo la determina di affidamento da parte del Responsabile del Servizio e dopo avere proceduto alla verifica in capo all'aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti dichiarati.

La stipula del contratto è subordinata, altresì, dall'acquisizione delle informative antimafia previste dall'art. 2 del Protocollo di Legalità ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e secondo quanto previsto dalla lettera di invito-Disciplinare di gara.

L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.

ART. 6 – CONTRATTI ATTUATIVI-ORDINATIVI DELL'ACCORDO QUADRO - QUALITA' DELLA FORNITURA- REVISIONE DEI PREZZI

I contratti attuativi-ordinativi dell'accordo quadro consisteranno in un ordinativo di fornitura inviato tramite pec e conterranno l'indicazione dei quantitativi e delle tipologie di beni, secondo le specifiche della Scheda Tecnica prevista per il singolo capo negli atti di gara. Si intenderanno parte integrante dei suddetti contratti-ordinativi attuativi il contratto relativo all'accordo quadro, il CSA, le schede tecniche, il disciplinare, l'offerta economica prodotta dalla ditta aggiudicataria.

I Contratti-Ordinativi Attuativi, predisposti e sottoscritti digitalmente dalla Stazione Appaltante, verranno inviati a mezzo pec all'appaltatore, che – entro 10 giorni dal ricevimento, dovrà provvedere alla sottoscrizione per accettazione, mediante apposizione della firma digitale sul file pdf ricevuto, trasmettendolo a mezzo pec all'indirizzo poliziale.unitaammprotocollo@pec.comune.napoli.it

I Contratti-ordinativi attuativi si perfezioneranno al momento del ricevimento da parte del Committente del pdf sottoscritto dall'appaltatore per accettazione. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b) ai contratti attuativi dell'accordo quadro non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo. Il corrispettivo contrattuale sarà determinato "a misura", come definito dall'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del codice dei Contratti, applicando alle forniture ordinate ed eseguite i prezzi unitari dedotti in contratto in sede di gara sulla base dell'offerta economica.

Le caratteristiche dei singoli capi riportate nelle schede tecniche, allegate o previste dal Regolamento regionale in base a quanto indicato negli atti di gara, possono essere soggette ad eventuali modifiche in virtù di modifiche normative o per esigenze legate alla protezione e prevenzione sui luoghi di lavoro. Pertanto, è facoltà dell'Amministrazione cambiare e/o sostituire le tipologie dei prodotti in presenza di modifiche normative.

Art 6.1 Revisione dei prezzi

Trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con legge 25/2022 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 lettera a) dell'articolo 106 (per i contratti

relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

In corso di esecuzione, e comunque non prima di sei mesi dall'aggiudicazione della gara, qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materie prime/materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo del singolo capo, ne dà comunicazione con PEC esplicitando le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materie prime/materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. La comunicazione dell'aggiudicatario non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione dei singoli contratti attuativi/ordinativi, né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

Il RUP conduce apposita istruttoria per singolo capo al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materie prime/materiali/servizi che incidono sul costo del capo o dei capi di cui si ritengono variati i prezzi (a tal fine l'aggiudicatario, come già indicato, li dovrà opportunamente indicare per consentire una più celere istruttoria, **pena l'irricevibilità della richiesta**). L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezziari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato.

Se l'istruttoria dà esito positivo, si procede alla stipula ed alla esecuzione dei successivi contratti attuativo/ordinativo con i prezzi aggiornati. Per i contratti attuativi/ordinativi ricompresi tra la data della comunicazione via PEC dell'appaltatore di cui al periodo secondo del presente art 6.1, e l'accoglimento della Stazione Appaltante dei prezzi revisionati, si procederà con apposita compensazione per la differenza.

Per evitare l'insorgere di Debiti Fuori Bilancio, la richiesta di revisione dei prezzi dell'appaltatore, sarà sempre oggetto, nell'istruttoria del RUP, di una valutazione economica circa la residua parte di disponibilità finanziaria a disposizione della Stazione Appaltante. Qualora tale revisione dovesse far emergere uno sforamento dell'importo a base di gara, ed un accoglimento della richiesta, il RUP provvede immediatamente a rimodulare gli ordinativi in itinere.

Qualora invece l'istruttoria dia esito negativo per uno o tutti i capi indicati, si provvede ad un contraddittorio con l'aggiudicatario.

È altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 7 – Liquidazione delle fatture

L'aggiudicatario potrà emettere fattura solo dopo la consegna della fornitura di cui ai singoli contratti attuativi.

Al pagamento di quanto dovuto all'assuntore provvederà il competente Dipartimento Ragioneria– Servizio Gestione Bilancio - in forza di atti di liquidazione resi dal Responsabile del Servizio competente attestanti altresì la corretta esecuzione della fornitura, ossia priva di formali contestazioni e/o reclami, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/00, sulla base delle fatture commerciali, contabilmente riscontrate, prodotte dall'impresa. Le fatture dovranno seguire la normativa in vigore prevista dalla legge sull'IVA (DPR 633/72 e ss.mm.ii.) ed il regime dello split payment introdotto dalla Legge 190/2014.

ART. 8 – Responsabilità dell'appaltatore

La ditta aggiudicataria è sottoposta, nella fase di erogazione della fornitura, a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Quindi, è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati nei confronti della stessa Amministrazione.

L'appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione.

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come Referente dell'impresa stessa nei confronti e rapporti con l'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del presente appalto. L'appaltatore ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione aziendale, nonché ogni mutamento riguardante i legali rappresentanti o gli organi di Amministrazione

ART. 9 – Contestazione

Nel caso di imperfezioni e/o difformità dei beni oggetto della fornitura rispetto alle caratteristiche richieste, che risultino all'evidenza o emergano da verifiche successive, l'ente ha il diritto di respingere, e la ditta aggiudicataria l'obbligo di ritirare i beni che all'atto della consegna risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste, o per altre ragioni inaccettabili. La ditta, in tal caso, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che le verrà indicato con lettera di contestazione, con altri corrispondenti alla qualità stabilita.

Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dalla ditta, l'ente non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. In caso di mancata o ritardata sostituzione, l'ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con totale spesa a carico della ditta, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

ART. 10 – Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi contrattuali

In caso di inadempienza la ditta aggiudicataria sarà passibile delle seguenti penalità nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Capitolato:

In caso di ritardo totale o parziale della fornitura si applicherà la **penale dell'1%** per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per la consegna, calcolato sul valore della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo fino ad un massimo di trenta giorni.

Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, sono quelle previste nel Patto di Integrità adottato dall'Ente.

La contestazione delle irregolarità nell'adempimento dei doveri contrattuali avviene con atto espresso inviato tramite Pec da parte del responsabile unico del procedimento. 3) In tal caso, l'aggiudicatario potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione richiedente medesima, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni consecutivi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate le penali suddette. 4) L'incameramento delle penali, nell'ammontare sopra specificato, avverrà, se possibile, con prelievo diretto dalla prima fattura utile, ovvero verrà dedotta, senza alcuna formalità, dal deposito cauzionale fino alla capienza e nelle forme di legge oltre detta capienza. 5) In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario, si procede all'incameramento integrale della cauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati.

ART. 11 – Oneri dell'appalto

A carico dell'aggiudicataria ricadranno i seguenti oneri:

- Spese di contratto, accessorie e conseguenti al contratto stesso;
- Eventuali costi relativi all'analisi merceologica dei capi presi a campione dall'intera fornitura ai sensi dell'art. 4 del Capo II del presente CSA., I capi dovranno essere integrati nella fornitura stessa sempre a carico dell'aggiudicataria;

L' I.V.A. cederà a carico del Comune, e versata all'erario per lo split payment.

ART. 12 – Osservanza delle disposizioni legislative

L'appalto sarà regolato dal Protocollo di Legalità e dal presente Capitolato Speciale e, per quanto in esso non espressamente previsto, dall'osservanza di norme e condizioni contenute in altre Leggi, Decreti e Regolamenti concernenti i pubblici appalti, in quanto applicabili alla materia oggetto del presente appalto.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il

periodo dell'appalto e specificatamente riferiti alla disciplina della fornitura in questione, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto dell'appalto.

Art. 13 – Definizione delle vertenze

Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, sono devolute alla giustizia ordinaria.

Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque, all'esecuzione dell'ordinativo.

L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o l'esecuzione dello stesso.

Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario.

La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e l'aggiudicataria spetta in via esclusiva al Foro di Napoli.

Art. 14 – Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di risoluzione, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

Art. 15 – Subappalto

Il concorrente deve indicare le parti della prestazione che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

La Stazione Appaltante, in caso di subappalto, procederà alla verifica dei requisiti ex art. 80 del Codice e dei requisiti previsti dall'art. 6 del Disciplinare nei confronti del subappaltatore prima della stipula contrattuale.

La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, co. 13, del d.lgs. 50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Art. 16 – Efficacia del contratto di appalto

L'appalto sarà impegnativo per l'appaltatore dalla data di aggiudicazione, mentre il Comune non sarà vincolato se non dopo il perfezionamento dell'atto finale.

Art. 17 – Risoluzione del contratto

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, il contratto - ai sensi dell'art. 1456 c.c. - potrà essere risolto in caso di grave negligenza o grave inadempienza della ditta rispetto al capitolato ed alla normativa in materia.

Il Comune, previa comunicazione scritta alla ditta, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, comprese l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, nelle seguenti ipotesi:

- 1) qualora la ditta risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la fornitura oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
- 2) ove la ditta addivenga alla cessione del contratto e/o subappalto;
- 3) qualora la ditta sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione della fornitura, per un periodo superiore a 10 giorni;
- 4) in caso di apertura di procedura concorsuale o di fallimento della ditta;
- 5) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- 6) nel caso la ditta si renda responsabile dell'inosservanza di una delle condizioni e clausole contenute nel Protocollo di Legalità del 1/08/2007 tra il Comune e l'U.T.G. di Napoli.

Art. 18 – Decadenza dell'appalto

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto, qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni di cui al presente Capitolato.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, qualora risultino a carico dell'aggiudicataria cause di divieto, sospensione o decadenza di cui al Codice Antimafia, potrà disporre in qualsiasi momento la decadenza dell'appalto, senza formalità di sorta e senza che l'appaltatore possa nulla eccepire.

La decadenza potrà, altresì, essere pronunciata ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445.

Art. 19 – Trattamento dei Dati Personali

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del CSA o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy. Ai sensi dell'art. 28 del GDPR l'Appaltatore assumerà le qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali. Quest'ultimo, in conformità alle istruzioni impartite dal Comune di Napoli tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.

CAPO II

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Art. 1 - Termini di consegna

SESSANTA GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI dalla data di ultimazione delle operazioni di rilievo delle misure che dovrà avvenire inderogabilmente entro **VENTI GIORNI LAVORATIVI** dalla data del singolo ordinativo effettuato, anche se le operazioni di rilievo misure non siano state completate nel termine previsto.

Art. 2 - Modalità di esecuzione della fornitura

La rilevazione delle misure avverrà presso locali del Comando Generale di via de Giaxa, all'uopo predisposti. L'aggiudicataria è tenuta alla rilevazione delle taglie di tutto il personale della Polizia Municipale interessato alla fornitura. La rilevazione delle misure dovrà avvenire con metodo sartoriale da parte di tecnici specializzati di ambo i sessi con ausilio del cosiddetto misurometro. Tutte le operazioni di misurazione e prova dei capi da parte del personale assegnatario sono effettuate previa una calendarizzazione secondo i giorni e gli orari da concordarsi con il Comando di Polizia Locale. L'aggiudicataria ha l'espresso obbligo di confezionare gli indumenti, in modo che resti margine sufficiente per allungarli ed allargarli all'occorrenza.

I dati risultanti dal rilievo delle misure dovranno essere inoltrati al Servizio Polizia Locale su supporto informatico e dovranno contenere:

Nome, Cognome, numero di matricola e grado, taglia riferita a ciascun capo fornito.

E' facoltà dell'aggiudicataria, sempre nei termini previsti per la consegna, sottoporre il consegnatario del capo ad ulteriore prova, oltre che a quella finale da effettuarsi alla presenza di un incaricato del Servizio Polizia Locale.

L'appaltatore ha l'obbligo di prestarsi ad eseguire, senza compensi di sorta, tutte le riparazioni che occorressero ai capi di vestiario che venissero rifiutati per difetto di taglia, di esecuzione e per qualsiasi altra imperfezione. La richiesta di intervento sartoriale verrà comunicata per iscritto per tramite del RUP. La consegna ed il ritiro dei capi da modificare avverrà presso ogni singolo Comando dove è avvenuta la consegna, salvo diversamente disposto dal Comando di P.L. Gli interventi sartoriali dovranno essere effettuati dall'Appaltatore entro 15 gg solari consecutivi dalla data di ricezione della richiesta di intervento.

Art. 3 – Assistenza post-vendita

L'aggiudicataria si impegna a fornire assistenza post vendita per la durata di mesi 6 dal completamento di ogni singola fornitura richiesta con i diversi ordinativi.

Per assistenza si intendono le modifiche sartoriali necessarie ad assicurare la perfetta vestibilità con sostituzione dei capi non modificabili.

L'aggiudicataria nel periodo di assistenza post vendita è obbligata al ritiro dei capi oggetto di precedenti forniture usurati ai fini del corretto smaltimento.

Art. 4 – Collaudo preventivo e successivo

L'aggiudicataria provvisoria, prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, dovrà consegnare tutta la merce prevista nell'allegata scheda prodotti, suddivisa in appositi imballi presso i locali del Comando Centrale del Servizio Polizia Locale siti in via de Giaxa, 5, per permettere il collaudo della stessa.

L'Ente sottoporrà la fornitura a collaudo mediante prelievo di capi "a campione", secondo la normativa vigente, riservandosi la facoltà di sottoporla ad analisi finalizzate alle seguenti verifiche:

- a) conformità alla foggia, al materiale impiegato, e a quanto previsto in merito alle caratteristiche indicate nelle schede tecniche degli atti di gara;
- b) conformità a quanto dichiarato dalla aggiudicataria in sede di offerta;

I costi delle eventuali analisi effettuate saranno a carico dell'aggiudicataria provvisoria.

Gli articoli prelevati per le analisi dovranno essere dalla aggiudicataria reintegrati a proprie spese entro il termine di giorni 10 (DIECI).

Le risultanze delle analisi si intenderanno insindacabilmente accettate dalle parti.

Nel caso in cui le risultanze delle analisi prevedano delle discordanze rispetto a quanto indicato nelle schede tecniche, o in merito alla foggia, sarà assegnato un termine inderogabile alla ditta per l'adeguamento del capo e per la presentazione dello stesso; la mancata presentazione del capo nel termine assegnato, comporterà l'esclusione della ditta, con scorrimento della graduatoria. Si applica il presente articolo in relazione alla verifica dei capi di abbigliamento e delle calzature previste anche alle ditte che eventualmente seguono in graduatoria, in caso di scorrimento della stessa, e prima dell'aggiudicazione definitiva.

La Stazione Appaltante, altresì, anche dopo l'aggiudicazione definitiva e la stipula contrattuale, si riserva la facoltà di sottoporre ad analisi e verifiche i capi consegnati per le consegne ai dipendenti, con costi a carica dell'aggiudicataria, la quale dovrà prontamente sostituire i capi sottoposti a verifica. Nel caso di discordanze delle verifiche, l'aggiudicataria dovrà prontamente fornire idoneo capo; in tal caso, la stazione appaltante, si riserva la facoltà di valutare applicazione di penali, addebitando l'equivalente del costo compreso IVA del capo individuato in sede di gara. In relazione ai capi consegnati, prescindere dalle verifiche di conformità sopra indicate, i capi difformi ai campioni, alle schede tecniche o ai requisiti minimi del presente Capitolato, saranno restituiti e non pagati

Art. 5 - Consegna della fornitura al personale

La consegna dei beni al personale - ad avvenuto superamento del collaudo - avrà luogo nei locali precedentemente indicati, alla presenza di un incaricato del Servizio Polizia Locale.

All'atto della consegna ciascun dipendente verificherà il contenuto dell'imballo e provvederà alla sua misurazione.

Ad esito positivo della suddetta verifica il dipendente sottoscriverà apposita ricevuta che avrà valore di accettazione della merce.

CAPO III **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Uniformi Polizia locale

1. Indicazioni Generali

I capi di vestiario e gli accessori che compongono l'uniforme del personale della Polizia Locale della Regione Campania, sono confezionati nel pieno rispetto della Legge 26/11/1973, n. 883 recante "Disciplina della denominazione e dell'etichettatura dei prodotti tessili", del D.P.R. 30/4/1976, n. 515 "Regolamento di esecuzione della Legge 26/11/1973, n. 883 sulla etichettatura dei prodotti tessili", nonché della Legge 4/10/1986, n. 669 recante "Modifiche ed integrazioni alla

Legge 26/11/1973, n. 883” e D.M. 4/3/1991. I metodi di analisi sono quelli fissati dal D.M. 31/1/1974 “Metodi di analisi quantitativa di miscele binarie di fibre tessili” e dal D.M. 4/3/1991. Devono altresì essere rispettate le disposizioni della normativa comunitaria vigente in materia e, in particolare, le disposizioni sulla conformità dei prodotti alle caratteristiche minime, stabilite nella normativa, la Direttiva 76/769/CEE e s.m.i., la Direttiva 94/27/CEE e, comunque il DPR 904/1982 e in particolare i DD. MM. 21/03/2000 e 17/10/2003 (Ministero della Sanità) recanti modificazioni della direttiva all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Inoltre, tutti i materiali rifrangenti sono conformi al Disciplinare Tecnico previsto dal D.M. 09/06/1995. Gli stessi dovranno altresì essere conformi a quanto previsto dall'Allegato 3 del Decreto del Ministro dell'Ambiente dell'11.01.2017 recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni (allegato 1), per l'edilizia (allegato 2) e per i prodotti tessili (allegato 3)”

La presentazione della documentazione contenente la conformità del prodotto/articolo (scheda prodotto) alle normative UNI EN vale anche per le calzature che sono da considerarsi alla stregua dei Dispositivi di Protezione Individuale – Calzature da Lavoro “DPI O” calzature da lavoro senza puntale di protezione. Anche le calzature dovranno quindi essere corredate da scheda prodotto per la verifica della conformità alle prescrizioni UNI-EN 347 e 344, e ai CAM di riferimento, al fine di garantire che le calzature abbiano confort, solidità e su di esse siano stati impiegati materiali innocui (direttiva europea CEE/89/686 e s.m.i.).

Tutti i prodotti sono etichettati riportando, in modo chiaro ed indelebile:

- nominativo della ditta fornitrice;
- composizione fibrosa secondo il decreto legislativo 22 maggio 1999, n.194 (Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alla denominazione del settore tessile);
- indicazione di manutenzione secondo ISO 3758;
- taglia o misura.
- I CAM

I capi che sono soggetti a particolari disposizioni legislative sono etichettati in modo tale da evidenziare la rispondenza ai requisiti di legge. Su ogni capo di vestiario confezionato in tessuto rifrangente è impresso un marchio che riporti il numero di identificazione dell'organismo di controllo autorizzato al rilascio di certificato di conformità, oppure un'etichetta sufficientemente grande, ben visibile, cucita nel capo di vestiario con le caratteristiche suddette.

I filati utilizzati per le cuciture devono avere colore in tono con il tessuto del capo. I bottoni devono essere solidamente attaccati ed i fili di cucitura fermati. I capi che lo prevedono utilizzano i logotipi individuati, la cui posizione è indicata nelle spiegazioni tecniche collegate.

Se il capo prevede le spilline esse devono avere le proporzioni prestabilite.

Tutti i capi dovranno essere garantiti da difetti di fabbrica per almeno 24 mesi decorrenti dalla data di consegna

Se il capo prevede gli alamari, il colletto ha proporzioni tali da consentirne la corretta applicazione.

Tutti i prodotti sono adeguatamente inscatolati ed etichettati in modo tale da favorirne l'immagazzinamento e la distribuzione.

Si precisa che le caratteristiche tecniche del vestiario, delle calzature, degli accessori e buffetteria indicati dalla Stazione Appaltante nel presente Capitolato e nelle allegate Schede Tecniche, sono da intendersi tassative, così come la rispondenza ai predetti Criteri Ambientali Minimi.

NELLA SCHEDA ELENCO PREZZI, IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPO DI ABBIGLIAMENTO PER IL QUALE ESISTE UN RIFERIMENTO NELL' ” ALLEGATO A “ DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1 DEL 13/02/2015 PUBBLICATO SUL BURC N. 10 DEL 16.02.2015, È INDICATO IL CODICE DI RIFERIMENTO NEL REGOLAMENTO STESSO, MENTRE PER GLI ALTRI CAPI SI DOVRA' FAR RIFERIMENTO ALLE SCHEDE DESCRITTIVE ALLEGATE

OGNI CAPO OGGETTO DELLA FORNITURA DOVRÀ AVERE IL TESSUTO, IL MODELLO, IL COLORE E LE CARATTERISTICHE DI CUI AL CORRISPONDENTE CODICE DEL REGOLAMENTO REGIONALE O QUELLO INDICATO NELLA CORRISPONDENTE SCHEDA DESCRITTIVA

PER I TUBOLARI E PER I GRADI A VELCRO SARÀ FORNITA INDICAZIONE PER I SEGNI DI GRADO CON L'ORDINATIVO.

TUTTI I CAPI DOVRANNO ESSERE FORNITI CON SCRITTE IDENTIFICATIVE DOVE RICHIESTO

Ogni capo e/o calzatura dovrà essere munito di etichettatura, come richiesto in sede di presentazione di campionatura di cui al precedente art.6, così da attestare la conformità sotto l'aspetto merceologico e normativo

corrispondente alla scheda tecnica di riferimento e soddisfare quanto previsto all'art. 1 comma 8 circa il rispetto dei CAM.

PER OGNI TIPOLOGIA DI CAPO, DOVRANNO ESSERE FORNITI GRADI, MOSTRINE E QUANT'ALTRO NECESSARIO.

Il Comandante
Gen. Dr. **Ciro Esposito**